



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

## Bando per il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2023 dagli studenti universitari fuori sede

### **Art.1 – Premessa**

1. Il presente bando è emanato in conformità (art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178; art. 1, comma 580 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle more della pubblicazione del decreto interministeriale n del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 178/2020.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Come disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 526: <<Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato>>;

2. Come disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 527: <<Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio>>.

3. Successivamente, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), in particolare l'art. 1, comma 580, ha disposto che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

### **Art. 3 – Destinatari**

1. Sono soggetti destinatari del beneficio gli studenti fuori sede - residenti in luogo diverso rispetto a quello ove è ubicato l'immobile locato - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

### **Art. 4 – Requisiti**

1. Gli studenti che richiedono il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2023 di cui all'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- risultare regolarmente iscritti per l'a.a. 2022/2023 presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- avere un indice della situazione economica equivalente per l'università non superiore a 20.000,00 euro. A tal fine, si considera l'ultimo ISEE già in possesso dall'Ateneo per le annualità 2022 o 2023 o derivante da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti; gli studenti richiedenti possono avvalersi anche dell'ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.
- non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.
- essere studente fuori sede residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato.

### **Art. 5 – Incumulabilità**

1. Il rimborso del canone di locazione non è cumulabile con altri contributi pubblici per l'alloggio, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico, con riferimento all'a.a. 2022/2023.
2. Rientra tra i contributi incompatibili anche, ma non solo, la borsa di studio da fuori sede a.a. 2022/2023.

### **Art. 6 – Risorse**

1. Il tetto massimo nazionale di spesa è di 4 milioni di euro.
2. L'importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell'università e della ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.
3. Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti anche in raccordo con gli Enti per il diritto allo studio delle regioni con riguardo alla incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, gli Atenei, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.

5. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo ai loro studenti aventi diritto. E' in ogni caso fatta salva la possibilità per le Università di integrare le disponibilità con fondi propri.

### **Art. 7 – Rimborso**

1. L'Ateneo, entro la fine del mese successivo rispetto alla data di emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 4, provvede all'erogazione del contributo alle spese di locazione agli studenti aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse.

3. Gli importi spettanti ai beneficiari verranno erogati mediante accredito sulla Carta d'Ateneo in dotazione a ciascun studente (in caso di badge inattivo, su iban alternativo indicato dallo studente mediante l'apposita funzione "IBAN" all'interno dello "Sportello online").

### **Art. 8 – Modalità di presentazione delle richieste**

1. Le richieste di contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2023 dagli studenti universitari fuori sede potranno essere presentate a partire dal 10 luglio 2023 fino al 9 agosto 2023. Non si applicano proroghe in considerazione della modalità telematica di presentazione della domanda.

2. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'apposita funzione "Rimborso canone di locazione" all'interno dello "Sportello online" disponibile sul sito web di Ateneo al seguente link:

<https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore>

3. Per accedere allo "Sportello online" bisogna essere in possesso delle credenziali di Ateneo. In mancanza occorre effettuare la registrazione su "Segreteria online" al seguente link:

<https://s3w.si.unimib.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do>

4. Gli studenti richiedenti il rimborso dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda su sportello online la seguente documentazione:

a) contratto di affitto valido;

b) ricevuta di registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

5. Per contratto di affitto valido si intendono i contratti di locazione stipulati entro il 9 agosto 2023, intestati o cointestati allo studente, per abitazioni ubicate nei pressi della sede dei corsi frequentati, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, i cui canoni di affitto siano in linea con gli attuali prezzi di mercato locali, ed in corso di validità nell'anno solare 2023

6. Le domande incomplete della suddetta documentazione non potranno essere accolte.

### **Art. 9 – Esiti e graduatorie**

1. Gli esiti verranno pubblicati su sportello online.
2. A seguito delle verifiche effettuate dal Settore Diritto allo Studio sulle istanze presentate, verrà stipulata e pubblicata una graduatoria provvisoria entro il 24 agosto 2023, con l'indicazione della sola idoneità al contributo, o i motivi di esclusione.
3. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati esclusivamente tramite l'apposito modulo su sportello online, entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
4. Valutati i ricorsi, verrà stipulata e pubblicata la graduatoria definitiva entro l'8 settembre 2023; tale graduatoria rappresenterà il fabbisogno definitivo che verrà comunicato al MUR.
5. Successivamente all'emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 4 da parte del MUR, verrà comunicato sul sito istituzionale di Ateneo l'importo pro capite spettante a ciascun beneficiario.

### **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i. è il Capo Settore Diritto allo Studio, Area Didattica e dei Servizi agli Studenti.
2. Per informazioni relative al presente bando, gli studenti possono scrivere a [dsu@unimib.it](mailto:dsu@unimib.it)
3. I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link:

[https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/10\\_informativa\\_per\\_studenti\\_e\\_utenti\\_formazione\\_e\\_servizi\\_-\\_rev6\\_01-10-19.pdf](https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/10_informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-_rev6_01-10-19.pdf)